



Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2012

Assicurazione d'indennità giornaliera per infortunio

4102

Prestazioni

Art. 1 Estensione della prestazione

Se l'assicurazione d'indennità giornaliera per infortunio è stata inclusa nel contratto scritto, trovano applicazione per analogia le condizioni generali delle assicurazioni di volta in volta determinanti per l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia, se successivamente non è stata prevista una disposizione derogatoria.

Risultano assicurate le indennità giornaliere in caso di incapacità lavorativa a seguito di infortunio che comporta una perdita di guadagno.

Art. 2 Estensione della copertura

Sono equiparate agli infortuni le lesioni corporali e le malattie professionali assimilabili a infortunio ai sensi delle disposizioni di legge dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

Esclusioni e limitazioni all'obbligo alla prestazione

Art. 3 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Infortuni, malattie professionali e lesioni corporali assimilabili a infortunio coperti da un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF);
- Infortuni a seguito di soggiorno all'estero durante il quale l'assicurato viene sorpreso da un evento bellico che si verifica per la prima volta, la copertura assicurativa permane finché l'assicurato ha modo di lasciare il prima possibile il Paese, in ogni caso per non oltre 14 giorni dallo scoppio della guerra;
- Infortuni nel corso di missioni militari all'estero, partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo e di banditismo;
- Infortuni a seguito di eventi bellici in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- Infortuni a seguito di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- Infortuni a seguito degli effetti di raggi ionizzanti di qualunque tipo, nella misura in cui essi non siano correlati all'attività professionale o a trattamenti di irradiazione prescritti da un medico;
- Infortuni durante l'uso di aeromobili, deltaplani, parapendii o apparecchi simili e in caso di paracadutismo se la persona assicurata ha violato intenzionalmente le prescrizioni ufficiali o non dispone dei documenti o delle autorizzazioni ufficiali necessari; nonché infortuni a passeggeri che sapevano o avrebbero dovuto sapere in base alle circostanze che i membri dell'equipaggio o l'aeromobile utilizzato non disponevano dei documenti e delle autorizzazioni prescritti;
- Infortuni durante la partecipazione a gare con motoscafo e relative sessioni di allenamento;
- Infortuni durante la partecipazione a gare e rally con veicoli a motore per i quali è richiesta la licenza di guida;
- Infortuni durante la partecipazione a risse e baruffe;
- Infortuni in caso venga intenzionalmente commesso o tentato un delitto o un crimine;
- Infortuni a seguito di disordini di ogni tipo (atti di violenza contro persone o cose durante assembramenti, tafferugli o tumulti) e dei relativi provvedimenti adottati, a meno che la persona assicurata dimostri in modo credibile di non avervi partecipato attivamente come agitatore o istigatore.

Art. 4 Riduzione delle prestazioni

L'Assicurazione dei mestieri può ridurre le proprie prestazioni e, in casi particolarmente gravi, negarle se la persona assicurata ha causato l'infortunio alla guida di un veicolo a motore sotto l'influsso di alcol o droga o abusando di farmaci.

Art. 5 Distinzione tra assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e per infortunio

Il diritto all'indennità giornaliera per infortunio non sussiste se la persona assicurata nell'ambito del presente contratto d'indennità giornaliera per malattia è già inabile al lavoro a seguito di malattia al momento in cui si verifica un'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio.

Sia per l'incapacità lavorativa dovuta alla malattia che per quella dovuta all'infortunio le prestazioni nell'ambito del caso di malattia aperto vengono erogate tramite l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia.

Il diritto all'indennità giornaliera per malattia non sussiste se la persona assicurata nell'ambito del presente contratto d'indennità giornaliera per malattia è già inabile al lavoro a seguito di infortunio al momento in cui si verifica un'incapacità lavorativa dovuta alla malattia.

Sia per l'incapacità lavorativa dovuta all'infortunio che per quella dovuta alla malattia le prestazioni nell'ambito del caso aperto vengono erogate tramite l'assicurazione d'indennità giornaliera per infortunio.

Art. 6 Nuovo infortunio e ricaduta

In caso di assicurazione d'indennità giornaliera per infortunio sussiste un nuovo caso di infortunio se la persona assicurata ha ripreso completamente il lavoro per almeno un giorno dopo un'incapacità lavorativa a seguito di infortunio e non si presenta una ricaduta.

Si verifica una ricaduta se la persona assicurata risulta nuovamente inabile al lavoro a seguito dello stesso infortunio entro 12 mesi dopo aver completamente ripreso di nuovo il lavoro una volta trascorso il periodo d'attesa.

Art. 7 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali delle assicurazioni (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB04_4102_01_I